



DECRETO REGGENZIALE

CONTENENTE DISPOSIZIONI ECCEZIONALI PER EVITARE IL DIFFONDERSI DELLA RABBIA (IDROFOBIA) (1)

30 Aprile 1921 N.12

Art. 1.

- E' prescritta la denuncia all'Ispettorato Politico dei cani esistenti in tutto il territorio. Per la Parrocchia di Chiesanuova l'obbligo è esteso anche ai gatti. Le contravvenzioni a queste disposizioni sono passibili della multa da L. 100 a 150.

Art. 2.

- E' prescritta la denuncia di ogni cane e di ogni gatto che si ammali, o muoia, o venga ucciso, per accertarne la natura della malattia, la causa della morte o dell'uccisione. I contravventori a questa disposizione incorrono nella multa da L.150 a 200 aggravata dalla detenzione da 10 a 30 giorni.

Art. 3.

- E' prescritto l'abbattimento dei cani e dei gatti esistenti nella zona nella zona di Teglio. Tale abbattimento sarà presenciato dagli agenti della P.F. che redigeranno apposito verbale. Pei cani da caccia o di valore potrà esser consentito, su domanda ed a spese del proprietario, il sequestro in apposito locale governativo, sotto la diretta vigilanza del Veterinario per un periodo di mesi 4.

I trasgressori al disposto del presente articolo incorrono nella multa da L. 500 a 1000, inasprita dalla detenzione da 1 a 3 mesi, escluso ogni beneficio di condanna condizionale.

E' stabilita inoltre la responsabilità civile e penale dei trasgressori verso tutti coloro che dagli animali stessi potessero essere offesi o danneggiati comunque.

Art. 4.

- Nelle rimanenti zone della Parrocchia di Chiesanuova i cani e i gatti dovranno essere tenuti in osservazione per un periodo di mesi 4 a cura dei proprietari e sotto la loro responsabilità civile e penale per eventuali danni ed offese come all'articolo precedente. I cani saranno tenuti a catena per l'intero periodo. Ai contravventori si applicano le penalità di cui all'art. 2.

Art. 5.

- Nelle Parrocchie della Repubblica i cani saranno provvisti di museruola fitta e robusta o condotti al guinzaglio, ferma restando in ogni caso la responsabilità civile e penale prevista dai precedenti articoli. I contravventori saranno passibili della multa di L. 25.

I cani trovati privi di museruola (quando non siano condotti al guinzaglio) saranno considerati sospetti o randagi e potranno essere abbattuti anche da chi non ne abbia speciale incarico o senza bisogno di alcuna autorizzazione, salvo il disposto dell'art.2.

Art. 6.

- Di ogni animale riconosciuto rabbico sarà ordinato l'immediato abbattimento e la distruzione con le norme impartite dall'Ufficio d'Ispezione Veterinaria.

I cani e gatti morsi da animali rabbiosi o sospetti o rimasti ignoti e quelli randagi saranno uccisi.

I cani e gatti che abbiano morsicato persone saranno tenuti in osservazione in locali adatti, sotto la sorveglianza del Veterinario Governativo ed a spese del proprietario, per tutto il tempo necessario ad accertare se siano o no affetti da rabbia. Potranno anche essere abbattuti senz'altro per l'esame microscopico e sperimentale da esperirsi all'istituto antirabbico designato. Anche in questo caso le spese sono a carico del proprietario ove questi sia conosciuto.

Art. 7.

- Gli animali bovini, equini, suini, ovini e caprini, contenuti in stalle in cui si siano verificati casi di rabbia, che siano stati morsi da animali rabbiosi o sospetti, saranno tenuti in osservazione, sotto sequestro per mesi tre a partire dal giorno in cui avvenne la morsicatura o detraendo in caso dubbio il periodo minimo d'incubazione relativo ad ogni specie.

Durante il tempo d'osservazione gli animali equini e bovini potranno essere adibiti al lavoro non oltre i limiti del fondo cui appartiene la stalla con l'adozione delle precauzioni del caso.

Art. 8.

- Le presenti disposizioni saranno abrogate con successivo decreto e su proposta dell'Ufficio d'Ispezione Veterinaria trascorso il periodo di osservazione stabilito per la Parrocchia di Chiesanuova senza che siano verificati nuovi casi.

(1) Il presente decreto è stato abrogato con la legge 6 Giugno 1922, art. 1: vedi pag. 121 del presente volume.